

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. 41464: è sufficiente un unico trasporto di rifiuti per integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/06.**

*«... come già chiarito da questa Corte (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 21655 del 13/04/2010 CC. dep. 08/06/2010) tutte le fasi di gestione dei rifiuti, per essere legittime, devono essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.*

*La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione del rifiuti (per la chiara norma definitoria del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. d) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale.*

*La deduzione della difesa - secondo la quale l'imputato, privato cittadino, non esercitava una attività organizzata per la gestione del rifiuti - è del tutto irrilevante in diritto: la circostanza prospettata, infatti, non lo esonerava dall'obbligo di munirsi di un titolo abilitativo perché il reato in esame si configura come istantaneo - e non abituale - e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato. »*

---



**Diritto all'ambiente**<sup>®</sup>

[www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net)

Testata giornalistica on line

41464/12



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE PENALE**

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 04/10/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. SILVIO AMORESANO

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. SANTI GAZZARA

- Presidente - SENTENZA  
N. 2273/2012  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 34277/2011  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

1) DE ROSA COSTANZO N. IL 15/11/1973

avverso la sentenza n. 197/2010 TRIBUNALE di CASTROVILLARI,  
del 11/05/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2012 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per *l'innocuità*

*Aldo Policastro*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



### **RITENUTO IN FATTO**

Il Tribunale di Castrovillari con la sentenza 11.5.2011 ha dichiarato Costanzo De Rosa colpevole del reato di trasporto abusivo di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a del d.lgs. 3.4.2006 n. 152) e lo ha condannato alla pena di 9.000,00 di ammenda.

Secondo il giudice di merito, non è necessario, per la configurazione del reato, che l'agente svolga professionalmente l'attività di trasportatore, perché anche un unico trasporto, di carattere occasionale, non esonera l'interessato dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo la violazione della legge penale (art. 256 d.lgs. 152/06) e vizio di motivazione perché il Tribunale ha erroneamente ritenuto che anche il privato che non svolga una attività di gestione di rifiuti è soggetto alla previsione normativa senza accertare la natura della attività esercitata dall'imputato e senza peraltro spiegare che le massime giurisprudenziali richiamate in sentenza hanno come destinatari i soggetti che svolgono professionalmente una attività di gestione dei rifiuti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato sotto ogni profilo.

E' stato accertato in fatto che al momento del controllo da parte dei Carabinieri il De Rosa stava trasportando su un autocarro circa cinque quintali di rifiuti speciali (parti meccaniche di autoveicoli, materiale ferroso di diversa natura, lattine di olio lubrificante vuote e parti di auto imbrattate di olio).

Ebbene, come già chiarito da questa Corte (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 21655 del 13/04/2010 Cc. dep. 08/06/2010) tutte le fasi di gestione dei rifiuti, per

9



essere legittime, devono essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.

La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifiuti (per la chiara norma definitoria del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. d) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale.

La deduzione della difesa - secondo la quale l'imputato, privato cittadino, non esercitava una attività organizzata per la gestione dei rifiuti - è del tutto irrilevante in diritto: la circostanza prospettata, infatti, non lo esonerava dall'obbligo di munirsi di un titolo abilitativo perché il reato in esame si configura come istantaneo - e non abituale - e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato.

A tale principio si è attenuto il Tribunale che ne ha fatto espresso richiamo, con ciò assolvendo sufficientemente anche all'obbligo motivazionale.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4.10.2012.

Il Cons. est.

Il Presidente

